



N. 32/2020

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **21:05** in modalità telematica, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA a trattazione dell'argomento in oggetto.

Richiamati:

- l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ...”;
- l'art. 11 della L.R. n. 3 del 12.03.2020 il quale ha stabilito che per le sedute della Giunta e del Consiglio comunale “è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica”;
- il decreto sindacale di prot. 12/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto “disposizioni attuative per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale”;

Accertata la possibilità di svolgere ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2020 la seduta del Consiglio Comunale, viene fatto l'appello nominale e risultano presenti, collegati in modalità telematica mediante utilizzo di apposita piattaforma per la gestione di videoconferenze, il Sindaco e i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Carica	Presente collegato in modalità telematica	A
BORGHI GIANNI	Sindaco	X	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	X	
DE BARBA MARCO	Consigliere	X	
BIDIN CHIARA	Consigliere	X	
ANTONINI NICOL	Consigliere	X	
IPPOLITO MARTINA	Consigliere	X	
ANGELI SARA	Consigliere	X	
LUGNAN CARLA	Consigliere	X	
MONAI SANDRO	Consigliere	X	
COLOMBA ANDREA	Consigliere		X
CHIRIATTI MARIA ROSARIA	Consigliere	X	
BRUNETTI FABRIZIO	Consigliere	X	
LESTUZZI ALESSANDRO	Consigliere	X	

Dato atto che gli atti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna sono stati inviati informaticamente a ciascuno di essi nonché depositati presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente;

Accertato che il collegamento mediante l'utilizzo degli strumenti telematici utilizzati è idoneo a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo e la piena comprensione degli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento della seduta;

Assume la presidenza il sig. **Gianni Borghi** nella sua qualità di Sindaco collegato da remoto in modalità telematica.

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. **Alessandro Spinelli** collegato da remoto in modalità telematica.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), anche della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n. 160, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 succitato, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dai commi 641 e seguenti della medesima legge;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

- ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, le tariffe TARI devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha affidato all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con l'incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe;
- con la delibera n. 443 del 31.10.2019, l'ARERA ha introdotto il Nuovo Metodo Tariffario (MTR) per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza al citato comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;
- la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anche relative ai documenti di riscossione che dovranno contenere le indicazioni riportate in delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF succitata, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare in via definitiva il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; fino all'approvazione del piano da parte di ARERA, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- nel territorio in cui opera il Comune di Tolmezzo è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTI:

- il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 (allegato 1) e i relativi documenti annessi (allegati 1/A, 1/B, 1/C1, 1/C2, 1/D) validato dall'Ente territorialmente competente AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 21 del 29.06.2020;
- la nota di data 07.08.2020 con cui, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e in applicazione a quanto previsto nella deliberazione n. 21/2020, l'AUSIR ha trasmesso, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni comunali la determinazione delle tariffe per l'anno 2020, il riparto contenente, per ciascun Comune, tutti i dati relativi al piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti validati – allegato 2 estratto;

DATO ATTO che il totale complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020 nel Piano Finanziario validato da AUSIR ammonta, al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del DL 248/2007, ad €. 106.341,35;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158;
- la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultima ripartizione viene realizzata, in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, con conseguente determinazione delle seguenti percentuali: 51% a carico delle utenze domestiche e 49% a carico delle utenze non domestiche; per la

ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato dall'AUSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO, con riferimento all'allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Cavazzo Carnico rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dai commi dal 641 al 663, dall'art. 1, della Legge n. 147/2013;

RITENUTO di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e di applicare, ai fini della determinazione della tariffa, i coefficienti nella misura minima prevista dalla legge;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di data odierna ed in particolare l'art. 12 relativo alle agevolazioni tariffarie;

PRESO ATTO che l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito" e che detta modifica è stata recepita nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) sopra citato;

VISTI l'art.1, comma 659, della legge 147/2013 e l'art. 37 della legge 221/2015 i quali disciplinano i casi in cui il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni il cui costo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

VISTO l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare a causa dell'emergenza coronavirus – COVID 19 e il susseguirsi di provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'epidemia;

CONSIDERATO che si rende necessario l'adeguamento del sistema regolamentare e tariffario alle novità di tale periodo emergenziale;

RICHIAMATI

- la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 5 Maggio 2020, con la quale l'Autorità interviene nel campo delle riduzioni tariffarie in merito all'emergenza COVID-19 prevedendo per le utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata, riduzioni obbligatorie, da applicarsi alla quota variabile in rapporto alla minor quantità di rifiuti prodotti in proporzione alle giornate di minor attività agendo direttamente sui coefficienti (Kd) minimi e massimi, determinando una modifica automatica di tutte le altre categorie, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica;
- il documento di consultazione ARERA n. 189/2020 del 26 Maggio e la deliberazione ARERA n. 238/2020 del 23 giugno 2020, con i quali l'Autorità intende indicare gli strumenti e le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della sua precedente deliberazione 158/2020/R/RIF, sia più in generale per gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza COVID-19 statuendo che il costo delle predette riduzioni, in termini di minori entrate, deve essere finanziato addossando maggiori costi alle

altre utenze domestiche seppure consentendo di rinviare il costo ai successivi PEF (3 anni) e da ultimo prevedendo la possibilità del loro finanziamento ricorrendo ad altre risorse disponibili nei bilanci comunali;

- la Legge Regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “*Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’art. 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive*”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, il quale prevede che “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19, deliberino, per l’anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall’avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020” ed ai successivi commi 2 e 4 che “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche” e ancora “L’importo del ristoro a favore di ciascun Comune...è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche e comunque non superiore al valore indicato per ciascun comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge”;
- le note ANCI FVG prot.111 del 10 giugno 2020 con destinatari i Comuni della Regione e prot.116 del 22 giugno 2020 indirizzata all’AUSIR, ove, in relazione alle riduzioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020, si riporta “*Tali agevolazioni/riduzioni, per evitare l’aumento delle altre tariffe dovranno essere finanziate dalla fiscalità generale. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di conteggio e di garantire la massima efficacia delle misure introdotte, e sempre nell’ambito dell’autonomia decisionale dei Comuni, tali agevolazioni/riduzioni potranno essere determinate “a valle” garantendo comunque un risultato a favore delle attività produttive non inferiore a quello derivante dall’applicazione delle formule e dai coefficienti citati nella delibera ARERA. In sintesi, i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai contributi regionali sopraindicati e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR. Le deliberazioni così adottate, nell’ambito dei principi di leale collaborazione fra le istituzioni, verranno notificate a codesta Autorità da parte dei Comuni tramite PEC.*”;
- la nota IFEL del 31 maggio 2020 la quale ribadisce che i Comuni possono prevedere delle riduzioni il cui finanziamento deve derivare da risorse derivanti dal bilancio nel rispetto del “minimo regolatorio” imposto dalle deliberazioni ARERA;

VISTO l’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 in virtù del quale il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato precedente comma 659, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

PRESO ATTO che il Comune, in linea con gli autorevoli pareri sopra citati e con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R7RIF (art. 7 ter), intende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni obbligatorie previste dall’Autorità con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende sostenere, attraverso l’applicazione di riduzioni alle tariffe TARI per le utenze non domestiche, quelle categorie economiche che, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno subito maggiormente gli effetti della prolungata chiusura ed ora si trovano con un fisiologico aumento dei costi per garantire la ripresa della propria attività;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e dell’art. 12 comma 4, del regolamento comunale il quale fa salva la possibilità per il Comune di prevedere, in casi eccezionali, ulteriori agevolazioni, di concedere per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e nel rispetto delle disposizioni in materia di agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF:

- una riduzione percentuale della tariffa, sia sulla parte fissa che variabile, pari al 100 % in favore delle attività comprese nelle seguenti categorie:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4	Esposizioni, autosaloni
9	Banche, istituti di credito e studi professionali

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

DATO ATTO che le riduzioni di cui al punto del periodo precedente sono comprensive anche delle riduzioni da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 158/2020 rubricata *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”*;

ATTESO che l'onere derivante dalle riduzioni previste dall'art. 12 comma 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI), come sopra determinate, preventivamente quantificabile per l'anno 2020 in €. 6.626,36 è finanziato, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, mediante apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

DATO ATTO che sulla questione riduzioni TARI si è aperta la discussione se considerarle o meno aiuti di stato e che qualora, dalle verifiche o chiarimenti successivi all'approvazione del presente atto, risultasse che le riduzioni qui concesse alle utenze non domestiche siano da considerare aiuti di stato si dovrà procedere con gli obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) considerando la presente deliberazione come atto di natura generale inserito nel regime quadro identificato dal codice Car n. 13008;

ESAMINATE le tariffe predisposte dai Servizi dell'UTI della Carnia, ente gestore dei Servizi tributari di questo Comune e ritenuto di approvarle;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del DL 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto – allegato 2, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di fissate le scadenze di versamento per la tassa dei rifiuti TARI per l'anno 2020 in due rate, scadenti rispettivamente, al 31 ottobre 2020, e al 31 dicembre 2020 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari alla percentuale fissata nel regolamento comunale nel rispetto del limite indicato al comma 663, art. 1, della Legge 147/2013;

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 138 del DL del 19.05.2020 n. 34 (cd Decreto Rilancio) convertito con Legge del 17.07.2020 n. 77, il quale dispone il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 disponendo l'abrogazione delle norme speciali che nel tempo avevano fissato termini di approvazione delle tariffe diversi rispetto al termine di approvazione del bilancio di previsione (comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e sulla base delle quali è stata adottata la delibera di approvazione provvisoria succitata;
- l'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 106, comma 3-bis, inserito con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 il quale ha differito ulteriormente il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dall'art. 107, comma 2, succitato al 30 settembre 2020;

RITENUTO necessario in conformità al Piano finanziario predisposto secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) imposto dalla deliberazione ARERA n. 158//2020/R/RIF e validato dall'Ente territorialmente competente AUSIR e in considerazione dell'evoluzione normativa conseguente all'emergenza COVID, di approvare le tariffe definitive TARI 2020 con efficacia dal 01.01.2020;

VISTI

- l'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 succitato in virtù del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la tassa sui rifiuti (TARI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre (termine differito al 16 novembre dall'art. 106, comma 3 bis, del decreto legge 34/2020 convertito con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77) dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine differito al 31 ottobre dall'art. 106, comma 3 bis, del decreto legge 34/2020 convertito con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77) dello stesso anno. Il medesimo comma prevede altresì che i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente mentre i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (16 novembre), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (16 novembre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Tributo dell'UTI della Carnia, ente gestore dei servizi tributari dei Comuni aderenti all'Unione;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario del comune;

VISTO l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti - AUSIR quale Ente territorialmente competente, con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 21 del 29.06.2020 e del riparto dei costi di propria competenza riportati nel prospetto allegato 1 - estratto;
- 3) di approvare le tariffe definitive della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato 2 della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente AUSIR con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 21 del 29.06.2020;

5) di riconoscere, per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e nel rispetto delle disposizioni in materia di agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF, alle utenze non domestiche, le seguenti riduzioni da applicare sulla parte fissa e/o variabile:

- una riduzione percentuale della tariffa, sia sulla parte fissa che variabile, pari al 100 % in favore delle attività comprese nelle seguenti categorie:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4	Esposizioni, autosaloni
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

6) di prendere atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto precedente, quantificabile preventivamente per l'anno 2020 in €. 6.626,36 è finanziato, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, mediante apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020
- seconda rata: 31 dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020;

8) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro i termini di legge gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.-

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30.09.2020

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno ed evidenzia la consequenzialità del percorso che, dopo l'approvazione del Regolamento, porta alla definizione delle tariffe TARI per l'anno corrente.

Cede la parola al Vice Sindaco il quale sottolinea che le tariffe sono quelle risultanti nell'allegato 1) all'atto e che le stesse ricalcano quelle dell'anno precedente. La novità significativa, come premesso nella presentazione del Regolamento, è l'introduzione dell'agevolazione a favore delle utenze non domestiche e, in particolare, per quelle categorie economiche che, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, hanno subito maggiormente gli effetti della prolungata chiusura e/o che adesso si trovano con un fisiologico aumento dei costi per garantire la ripresa della propria attività.

Ricorda quindi che la LR n. 9 del 18.05.20 prevede che i Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali e che la Regione concorre a sostenere i Comuni con parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche stabilendo che l'importo del ristoro a favore di ciascun Comune sia pari alla metà

del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche e, comunque, non superiore al valore indicato nella tabella allegata alla legge medesima.

Propone quindi al Consiglio comunale il sostegno, attraverso l'applicazione di riduzioni alle tariffe TARI, per le categorie economiche delle utenze non domestiche che hanno maggiormente sofferto l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente una riduzione percentuale della tariffa, sia sulla parte fissa che variabile, pari al 100 % in favore delle attività comprese nelle seguenti categorie:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4	Esposizioni, autosaloni
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

La copertura delle agevolazioni suddette, quantificabili preventivamente per l'anno 2020 in € 6.626,36, è finanziato, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, mediante apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (risorse derivanti dalla suddetta LR n. 9/2020 e utilizzo delle risorse straordinarie messe a disposizione dal BIM).

Coglie l'occasione per ricordare che, come già concordato, la parte restante del contributo BIM sarà anch'esso destinato a sostegno delle attività economiche.

Il Sindaco ringrazia il Vice Sindaco per la puntuale illustrazione ed esprime soddisfazione per le agevolazioni previste a sostegno delle attività economiche.

Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa alla votazione per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Con separata votazione, per le causali in premessa espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Gianni Borghi
Atto Firmato Digitalmente

Il Vice Segretario
Alessandro Spinelli
Atto Firmato Digitalmente